

Norme & Tributi Fisco e sentenze

L'invio dei nuovi Intra-stat slitta a lunedì 7 marzo

Adempimenti

Concesso più tempo a causa delle difficoltà tecniche di trasmissione

Interessate dal differimento le operazioni intra Ue del mese di gennaio

Anna Abagnale
Benedetto Santacroce

Una proroga sul filo di lana per la scadenza di oggi. L'invio dei nuovi Intra-stat per le operazioni intra Ue effettuate nel mese di gennaio 2022 potrà essere effettuato fino a lunedì 7 marzo. A renderlo noto un comunicato congiunto di agenzia Dogane e Monopoli (Adm) ed Entrate che hanno disposto più tempo per l'invio con un provvedimento in via di pubblicazione «in ragione della sussistenza di difficoltà tecniche relative alla regolare e tempestiva esecuzione della trasmissione telematica». A ribadire la necessità di un differimento era stata anche AssoSoftware che in una nota aveva sottolineato come «i sistemi di controllo e di accettazione dell'agenzia delle Dogane e dell'agenzia delle Entrate presentino diverse anomalie» che «non rendono possibile inviare i modelli».

La possibilità di effettuare l'adempimento entro il 7 marzo interessa solo i contribuenti tenuti a presentare gli Intra-stat con cadenza mensile, ossia, con riferimento ai modelli Intra-1, coloro che superano la soglia di ces-

sioni di beni e di servizi di 50mila euro e, con riferimento ai modelli Intra-2, coloro che superano la soglia di 350mila euro su base trimestrale per gli acquisti di beni (Intra-2bis) e di 100mila euro su base trimestrale per gli acquisti di servizi (Intra-2quater). Vale la pena ricordare che le novità introdotte con la determina direttoriale 493869/2021 delle Dogane non fanno necessariamente venir meno precedenti chiarimenti. Per la compilazione dei modelli Intra-1bis e Intra-2bis, alcuni dati (come, ad esempio, il valore statistico, le condizioni di consegna e il modo di trasporto) sono obbligatori solo per i soggetti che, nell'anno precedente hanno realizzato un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20 milioni di euro.

Sul punto si ritiene ancora valido il

chiarimento della circolare 60/1999 secondo cui, ai fini del calcolo del volume delle spedizioni e degli arrivi, occorre considerare tutti gli scambi intraUe di beni rilevanti ai fini dell'applicazione del regolamento 3330/1991/Ue (ora regolamento 2152/2019/Ue). Ciò implica che sono incluse le spedizioni e gli arrivi a titolo non traslativo della proprietà (ad esempio il «conto lavorazione»), mentre restano esclusi i movimenti non soggetti alla rilevazione statistica (ad esempio beni destinati ad essere riparati e restituiti dopo la riparazione).

Per le spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro è possibile compilare l'Intra-1bis e l'Intra-2bis senza disaggregazione della nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico «99500000».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RISPOSTA

Aiuti Turismo con verifica sui debiti

Apertura all'estensione della deroga alla verifica della regolarità contributiva e fiscale dell'impresa turistica anche per i ristori assegnati non dall'agenzia delle Entrate. In risposta ad un gruppo di parlamentari, primo firmatario Fragomeli (Pd), che segnalavano l'anomalia, il ministero dell'Economia, sentito il dicastero del Turismo, ha confermato che ex articolo 48-bis Dpr 602/1973 le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare il pagamento di importo superiore a 5mila euro,

verificano se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento per pari importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento. L'articolo 1, comma 653, della legge 234/2021, ha introdotto però una deroga per le erogazioni effettuate dalle Entrate. Il ministero del Turismo sta rispettando l'obbligo di verifica preventiva ma condivide l'esigenza che la deroga, prevista solo per le Entrate, possa essere estesa.

—Annarita D'Ambrosio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Controlli automatizzati, l'eventuale cartella nella definizione delle liti

Contenzioso

È il primo atto notificato, quindi di natura impositiva e pertanto definibile

Laura Ambrosi

È definibile la lite relativa alla cartella di pagamento del controllo automatizzato: essendo, infatti, il primo atto notificato al contribuente, va qualificato come impositivo e pertanto doveva includersi nell'ultima definizione agevolata. Ad affermarlo è la Cassazione con l'ordinanza n. 6170 depositata ieri.

La vicenda trae origine dall'impugnazione di una cartella di pagamento conseguente a un controllo automatizzato. Entrambi i giudici di merito confermavano la legittimità del provvedimento e la decisione veniva impugnata dinanzi alla Cassazione.

In pendenza di giudizio, il contribuente presentava l'istanza di definizione agevolata della lite (articolo 6 del Dl 119/2018). L'Agenzia però notificava il diniego nel presupposto che il contenzioso si riferiva a un atto di mera riscossione (la cartella di pagamento) e non a un atto impositivo e quindi per tale ragione, non era definibile.

Avverso il diniego il contribuente proponeva ricorso in Cassazione, atteso che la norma prevedeva l'impugnazione dinanzi al giudice presso il quale era pendente anche la controversia da definire.

La Suprema Corte ha innanzitutto

to rilevato che il legislatore nel disciplinare la definizione agevolata delle liti, ha utilizzato la locuzione «atto impositivo» tuttavia senza indicarne l'esatta definizione. Secondo la circolare 6 del 2019 delle Entrate, le cartelle di pagamento conseguenti al controllo automatizzato sono meri atti di riscossione e non atti impositivi, poiché si limitano al recupero di imposte dichiarate.

La Cassazione ha però ritenuto di non condividere tale interpretazione, anche alla luce del fatto che le circolari dell'amministrazione non sono fonte di legge e non vincolano il contribuente o il giudice.

L'individuazione della «qualifica» di atto impositivo va verificata rispetto al fatto che si tratti di un provvedimento con il quale il contribuente è reso edotto della pretesa dell'Amministrazione. L'atto impositivo, infatti, «impone» per la prima volta al destinatario una prestazione determinata nell'an e nel quantum (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 18298/2021).

La cartella di pagamento derivante dal controllo automatizzato, sebbene fondata sui dati indicati in dichiarazione, costituisce il primo e unico atto con il quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente. Per tale ragione è impugnabile oltre che per vizi propri, anche per motivi di merito e quindi trattandosi di un atto impositivo, la relativa controversia è definibile.

La decisione applica il principio affermato dalle Sezioni Unite sul punto; tuttavia, deve far riflettere che nonostante tale pronuncia l'agenzia delle Entrate ha comunque proseguito nella lite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spa e durata, no al recesso del socio dissenziente

Società

Il caso del voto contrario alla riduzione del 2100 al 2040

Angelo Busani

Non ha diritto di recesso il socio di Spa che non voti a favore di una deliberazione di riduzione della durata della società: nella fattispecie, si trattava di una deliberazione assembleare del 2007 (omettiamo ogni commento sulla enorme durata di questa controversia) che ridusse la durata della società in questione dal 2100 al 2040.

Lo decide la Cassazione con la sentenza n. 6280 del 24 febbraio 2022, confermando la sentenza 1739/2015 della Corte d'appello di Palermo che aveva deciso in modo identico, qualificando la durata al 2100 come «durata a tempo indeterminato» (questione che la Cassazione non tratta in quanto non oggetto del ricorso in sede di giurisprudenza di legittimità).

Il diritto di recesso scatta con la proroga o con la durata a tempo indeterminato

La Cassazione osserva che la legge individua due categorie di cause di recesso: le cause di recesso necessarie e ineliminabili statutariamente e le cause di recesso disponibili in quanto eliminabili statutariamente (precisandosi che tale eliminazione comporta, a sua volta, l'attribuzione del diritto di recesso per il socio non consenziente).

Ora, sotto il profilo del recesso l'elemento temporale rileva in due ipotesi. La prima riguarda la proroga della durata della società, fattispecie per la quale è prevista una autonoma causa di recesso, derogabile statutariamente. La seconda concerne il caso della società costituita a tempo indeterminato le cui azioni non siano quotate su mercati regolamentati, situazione in relazione alla quale, a prescindere dall'adozione di una qualsiasi deliberazione, è riconosciuto il diritto di recesso del socio in qualsiasi momento.

Il caso oggetto della sentenza 6280/2022 non rientra in alcuna delle predette due ipotesi: infatti, il recesso non era stato esercitato in ragione della proroga della durata della società, né perché la società aveva una durata a tempo indeterminato, essendo stata, anzi, ridotta la durata in questione con la deliberazione di assemblea del 2007.

Inoltre, occorre osservare che il diritto di recesso attribuito per il caso della durata indeterminata è connesso alla eventuale presenza di una clausola statutaria che la preveda e non alla modifica della clausola stessa; sotto il profilo della modifica della durata è rilevante, invece, solo la proroga della durata, mentre l'opposta ipotesi della riduzione della durata non è fonte di alcun autonomo diritto di recesso per il socio.

La previsione del recesso dettata per il caso della durata indeterminata, ponendosi in linea con la norma che riconosce la facoltà di recesso in caso di proroga della società, è intesa a tutelare il socio, al fine di evitare che questi, nei casi in cui le azioni non siano quotate in un mercato regolamentato, sia costretto dal vincolo sociale oltre un tempo ragionevole contro la sua volontà. È evidente che le ragioni di tale tutela non sussistono nell'opposto caso in cui la durata della società venga ridotta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giustificata la mancata risposta a un questionario se è colpa del consulente

Controlli fiscali

L'inadempimento da parte dell'incaricato costituisce una causa di forza maggiore

L'inadempimento del consulente agli obblighi fiscali, se denunciato, giustifica la mancata risposta al questionario. Si tratta, infatti, di una causa di forza maggiore e non di rifiuto a esibire i documenti richiesti.

A precisarlo è la Corte di cassazione con l'ordinanza 6092/2022, depositata ieri.

Una società non presentava i bilanci e la relativa dichiarazione. L'Agenzia, dopo un controllo avviato tramite questionario, recuperava le

Cassazione lamentando, tra l'altro, un'errata applicazione della norma. Innanzitutto, i giudici di legittimità hanno rilevato che l'inutilizzabilità dei documenti non prodotti in risposta a un questionario opera solo se nella richiesta è presente lo specifico avvertimento al contribuente.

Occorre, infatti, la precisazione che l'inottemperanza comporta l'inutilizzabilità della documentazione nel successivo contenzioso.

Nella specie, il questionario notificato era privo del citato avvertimento e pertanto i documenti prodotti dalla società nel corso del giudizio dovevano essere adeguatamente valutati.

Peraltro, alcuni degli allegati depositati in atti non rientravano tra le richieste dell'Agenzia nel questionario, con l'evidente conseguenza che per questi comunque non operava alcuna limitazione.

Con riguardo, poi, alle inadempienze causate dal consulente, la Corte ha rilevato l'errore commesso dal collegio di appello poiché si era limitato a escludere che si trattasse di una causa di forza maggiore.

Il comportamento del professionista, infatti, non poteva equipararsi a un rifiuto di produrre i documenti richiesti dall'Ufficio, ma a tal fine occorreva indagare sulle ragioni a sostegno del contribuente.

In sintesi, quindi, la Ctr avrebbe dovuto: (a) verificare che sulla richiesta ci fosse l'avvertimento dell'inutilizzabilità in caso di inottemperanza; (b) se l'eventuale mancata risposta alla richiesta dell'Ufficio dipendeva da rifiuto del contribuente ovvero da causa di forza maggiore e (c) se i documenti prodotti coincidevano con quelli del questionario, poiché se mai richiesti erano valutabili senza limitazioni.

—La.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole **24 ORE**

11 FEBBRAIO - GIORNATA MONDIALE DELLE DONNE E DELLE RAGAZZE NELLA SCIENZA

Corri in edicola alla velocità della luce

DALL' 11 FEBBRAIO
FISICA WOW!

DAL 17 FEBBRAIO
MATEMATICA WOW!

DAL 24 FEBBRAIO
SCIENZA WOW!

DAL 3 MARZO
INGEGNERIA WOW!

DAL 10 MARZO
TECNOLOGIA WOW!

La scienza non è mai stata così creativa.

Com'è nato il Big Bang? E come fa un aereo a decollare? Come funziona una calamita? Le risposte a queste domande, e a tante altre, si trovano all'interno della COLLANA WOW! 5 libri, ognuno dedicato ad una materia STEM. Una collana che attraverso tanti giochi, esperimenti divertenti e risposte alle molte curiosità farà scoprire ai ragazzi la passione e l'interesse per la scienza.

PRIMA USCITA IN EDICOLA DA VENERDÌ 11 FEBBRAIO, POI DAL 17 FEBBRAIO OGNI GIOVEDÌ CON IL SOLE 24 ORE A € 8,90*

*Oltre al prezzo del quotidiano. Offerta valida in edicola fino al 10/04/2022.

14 Ordina la tua copia su Primaedicola.it e ritira, senza costi aggiuntivi né pagamento anticipato, in edicola.

Per maggiori informazioni chiama il Servizio Clienti del Sole 24 Ore **02 30300600**

Shopping **24** In vendita su Shopping24.offerte.ilssole24ore.com/collanawow

relative imposte. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario, eccependo tra i diversi motivi che era stata presentata denuncia-querela nei confronti del proprio consulente per non avere svolto il proprio incarico.

Entrambi i giudici di merito confermavano la pretesa e in particolare il collegio di appello escludeva la responsabilità del terzo perché sussisteva la «colpa in vigilando» della società.

Inoltre, la Ctr aveva escluso anche l'utilizzabilità di alcuni documenti, perché la società non li aveva prodotti in risposta al questionario dell'ufficio. La decisione veniva impugnata in

14

Ordina la tua copia su Primaedicola.it e ritira, senza costi aggiuntivi né pagamento anticipato, in edicola.

Per maggiori informazioni chiama il Servizio Clienti del Sole 24 Ore **02 30300600**

Per maggiori informazioni chiama il Servizio Clienti del Sole 24 Ore **02 30300600**

Shopping **24**

In vendita su Shopping24.offerte.ilssole24ore.com/collanawow

© RIPRODUZIONE RISERVATA